

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 95/2016 DEL 2 AGOSTO 2016 DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. b), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2015 – SOCIETA' MARNAVI S.P.A..

### **Il Segretario generale**

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n.78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015;
- il d.P.C.M. 2 aprile 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 78/2014;
- la determina del Segretario generale n. 24/2015 del 16 aprile 2015 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2015;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- la lettera di costituzione in mora prot. n. 2660/2016 inviata dall'Autorità in data 15 aprile 2016 alla società MARNAVI S.P.A. che non aveva provveduto al versamento del contributo dovuto per l'anno 2015;
- la determina n. 95 del 2 agosto 2016 di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per l'anno 2015 notificata alla Società MARNAVI S.P.A. in data 3 agosto 2016, ns prot. n. 5706/2016;

Considerato che:

- ai sensi della delibera n. 78/2014 del 27/11/2014, il contributo per l'anno 2015 si deve calcolare sui ricavi 2013;
- la Società MARNAVI SPA ha presentato con propria nota del 27 dicembre 2016, ns prot. n. 9513 del 28 dicembre 2016, una istanza di rideterminazione del contributo dovuto per l'anno 2015 da calcolarsi sulla base del fatturato relativo all'esercizio 2013 (e non all'esercizio 2012 come inizialmente determinato dall'Autorità), da rideterminare secondo gli accordi intercorsi tra l'Autorità e la Confederazione Italiana Armatori con riferimento al settore dei servizi di trasporto merci;

Ritenuto

- di annullare la determina n. 95/ del 2 agosto 2016

### **DETERMINA**

1. di annullare, sulla base delle dichiarazioni richiamate in premessa, la determina n 95 del 2 agosto 2016 notificata in data 3 agosto 2016 con PEC prot. n. 5706/2016;

2. di trasmettere la presente determina alla Società MARNABI S.P.A. come in premessa individuata;
3. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13/01/2017

Il Segretario generale  
*Guido Improta*